

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE L'IPPOGRIFO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOLE TO VIA MAZZINI 11

Numero REA: TO - 881527

Codice fiscale: 07285680018

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A

al Repertorio n. 44331/10757

STATUTO
“Cooperativa Sociale L'IPPOGRIFO”
in forma di S.p.a.
A+B
ai sensi del d.lgs. 6/2003

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Denominazione)

E' costituita la Società Cooperativa denominata:

"Cooperativa Sociale L'IPPOGRIFO"

La Cooperativa ha sede nel Comune di Nole (TO).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 - (Durata ed adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa può aderire ad un Associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici, provinciali e regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, con il proposito di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, senza finalità speculative e nel rispetto dei principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari di cui all'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa unitamente allo scopo di cui all'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91 si propone di operare attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi della lettera b) della legge n. 381/91. L'inserimento lavorativo sarà gestito in servizi aventi una connessione funzionale con le attività socio assistenziali ed educative.

La Cooperativa intende assicurare, tramite la gestione in forma associata ed il lavoro prestato dai soci, continuità d'occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa agisce ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali: la solidarietà, la mutualità, la priorità dell'uomo sul denaro, la giusta distribuzione dei guadagni, la democrazia interna ed esterna, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli e la strutturazione del lavoro non basato sullo sfruttamento.

Scopo degli interventi realizzati nella gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e in genere dei servizi alla persona, è il recupero e la qualificazione umana, culturale e professionale degli utenti cui essi sono rivolti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa uno specifico rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, la Cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci operatori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

La Cooperativa, in relazione agli scopi sociali di cui all'articolo 3, lettera A della legge 381/91 ha per oggetto l'attivazione, l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali e alla persona rivolti all'infanzia, ai minori, agli anziani, ai portatori di handicap fisici e/o psichici ed ai soggetti a rischio di emarginazione, quali a titolo d'esempio:

- a) prestazioni educative, infermieristiche, socio-assistenziali e sanitarie, a carattere domiciliare come sostegno al nucleo familiare oppure in strutture appositamente allestite o messe a disposizione da enti pubblici e privati, incluse le attività di trasporto sanitario;
- b) prestazioni di servizi assistenziali, di accoglienza, di animazione e di accompagnamento con finalità educative e/o riabilitative;
- c) consulenza clinica e metodologica con servizi specialistici di assistenza psicologica e supporto educativo;
- d) gestione di strutture a carattere residenziale e semi-residenziale diurne e notturne, case alloggio, gruppi appartamento, comunità alloggio, nonché servizi integrati per residenze protette, anche ad elevata intensità assistenziale, strutture e centri di riabilitazione, ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie;
- e) attività ricreative, culturali e di tempo libero, volte a creare occasioni di contatto e di conoscenza;

- f) gestione di servizi educativi riferibili ad attività e corsi di istruzione, informazione, aggiornamento, educazione, formazione, progettazione, ricerca e promozione culturale finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni altra forma di emarginazione, nonché alla qualificazione umana, culturale e professionale;
- g) progetti rivolti alla socializzazione, propedeutici all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, anche attraverso la gestione di attività agricole o artigianali di produzione e vendita;
- h) nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti la cooperativa potrà curare la gestione di servizi e strutture di ritrovo, aggregazione, ristorazione e ricezione (a titolo di esempio: mense, esercizi pubblici, bar, ristoranti, campeggi, ostelli, agriturismi)
- i) servizi con finalità ludiche, di socializzazione ed educazione, rivolti alla prima infanzia, anche a carattere di sperimentazione ed innovazione, volti a tutelare ed a promuovere i diritti dei bambini, ad armonizzare i tempi di lavoro e di cura e a rispondere alle esigenze del nucleo familiare (a titolo di esempio: asili nido, micro-nidi, nidi aziendali, centri di custodia oraria, ludoteche, centri gioco famiglia);
- j) servizi ricreativi ed educativi, sia riferibili ad attività di istruzione, sia per il tempo libero, rivolti a bambini e ragazzi, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (a titolo di esempio: centri di aggregazione giovanile, centri estivi, servizi pre e post scuola, laboratori scolastici anche all'interno di scuole o spazi delle AP);
- k) servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto alla povertà ed alla violenza, nonché alternativi al ricovero di minori in istituti educativi ed assistenziali (a titolo di esempio: sostegno alla frequenza scolastica, accoglienza temporanea di minori, residenze per donne in difficoltà, in gravidanza o con figli minori, casa di accoglienza per famiglie con figli ospedalizzati);
- l) servizi di supporto, accompagnamento e rinforzo per ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e BES e per le loro famiglie, dalla diagnosi all'attivazione di percorsi mirati all'aumento delle abilità e al supporto allo studio in autonomia;
- m) Fornire ogni possibile consulenza sui problemi del disadattamento e dell'emarginazione anche organizzando o promuovendo corsi professionali con la finalità di inserire al lavoro giovani e persone svantaggiate;

La Cooperativa, in relazione agli scopi sociali di cui all'articolo 3, lettera B della legge 381/91 ha per oggetto

- n) gestire ristoranti, bar, mense, punti di ristoro e self-service anche all'interno di strutture ricettive, sia aziendali che pubbliche;
- o) provvedere alla distribuzione dei pasti precotti;
- p) gestire strutture di ricezione turistica;
- q) gestire attività finalizzate alla distribuzione dei propri prodotti che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;
- r) gestire impianti a destinazione collettiva: campi sportivi, palestre, parchi gioco, aree attrezzate e strutture similari;
- s) gestire servizi di trasporto di persone in accordo con Enti pubblici e privati;
- t) promuovere attività di recupero delle abilità artigianali attraverso la gestione, la produzione e la vendita di manufatti in ferro battuto, legno e altri materiali;
- u) realizzare interventi di manutenzione e lavori di riparazione anche presso le abitazioni dei privati;
- v) gestire attività e corsi di istruzione, divulgazione, aggiornamento, educazione, formazione, progettazione, ricerca e sviluppo delle capacità professionali inerenti le attività svolte;
- w) svolgere qualunque altra attività collegata e sussidiaria alle precedenti.

Tutte le attività di cui sopra possono essere realizzate in proprio, ovvero in collaborazione o per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, sia direttamente sia tramite organismi delegati, potendo a tal fine la Cooperativa anche partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati.

La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici, anche di natura immobiliare necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Può inoltre assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi o associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nonché aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies cod.civ.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti come previsto dal successivo articolo 20. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 - (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo

stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, senza discriminazione alcuna, aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, condividendo le finalità ed i metodi di lavoro espressi dal presente Statuto.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro per i quali sussistano le incompatibilità di cui al successivo articolo 8 punti d) ed e).

Possono essere soci altresì le persone giuridiche, pubbliche e private, che collaborino al raggiungimento dei fini sociali e nei cui statuti sia prevista la possibilità di iniziative di solidarietà, attraverso lo sviluppo del terzo settore.

Art. 6 - (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa, sia a fini produttivi, sia ai fini della conoscenza del modello cooperativo.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque non superiore a cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

Le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione sono stabilite dall'Assemblea e sono comprese dal minimo stabilito dalla legge e un terzo di quelle sottoscritte per il socio ordinario.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 21

del presente statuto, in misura pari al 50% di quella prevista per i soci ordinari, in relazione dei costi sostenuti dalla Cooperativa per la sua formazione ed inserimento.

Il socio speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle deliberazioni relative alla approvazione del bilancio. Il socio speciale non può rappresentare altri soci quale delegato alle votazioni.

Il socio speciale non può essere eletto amministratore, se non nei limiti previsti nell'articolo 32 per i non soci.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 2393 e 2393bis cod.civ., in tema di azione di responsabilità.

I soci speciali possono recedere nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

Anche prima della data di scadenza del periodo di formazione ed inserimento, in caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, ovvero di manifesta inidoneità, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

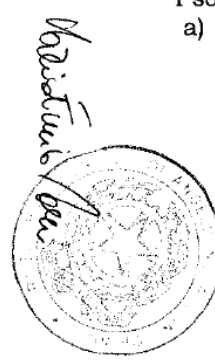
Art. 7 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere sotto alcuna forma attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo di numero 60 (sessanta) azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque) ciascuna, né superiore al limite massimo

Adriano Sordani

Valter M.



fissati dalla legge;

- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 44 del presente statuto;
- g) l'indicazione delle motivazioni personali o, nel caso di persone giuridiche, le modalità con le quali intendono concorrere alla realizzazione dei fini sociali.
- h) quanto altro l'organo amministrativo riterrà opportuno conoscere ai fini dell'iscrizione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla per iscritto all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento del corrispettivo delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori; i conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 25,00 (venticinque). Non sono ammessi conferimenti costituiti da prestazioni d'opera o di servizi. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 60 (sessanta), salvo quanto previsto all'art. 6 per i soci speciali. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 cod.civ.;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle

- deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;
 - d) a non svolgere azione alcuna, neppure attraverso l'esercizio in proprio, sia in forma individuale che associata, che sia o possa essere in concorrenza o in contrasto con gli interessi della Cooperativa;
 - e) a non iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenziale e comunque a non svolgere in qualsiasi forma attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - (Diritti del socio)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento. Inoltre per causa di morte, se il socio è persona fisica, o per estinzione se persona giuridica.

Art. 11 - (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo

Advent
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 44.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell'ipotesi di cui al punto c) la dichiarazione di recesso si intende comunque comunicata nell'atto che determina la cessazione del rapporto di lavoro.

Contestualmente alla comunicazione di recesso, l'organo amministrativo dovrà provvedere alla relativa annotazione nel libro dei soci.

Volte in
Art. 12 - (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- Luca*
- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
 - b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per ottemperarvi;
 - d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
 - f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento degli obblighi sociali;
 - g) che con fatti dolosi o colposi arrechi alla Cooperativa un danno ingiusto, ovvero che assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
 - h) che abbia visto risolto per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro, subordinato o non subordinato;
 - i) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale, in tal caso, quando

ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

- j) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.
- k) che sia passato in conseguenza del cambio di appalto alle dipendenze di un altro datore di lavoro.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 44. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 - (Liquidazione delle partecipazioni)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate ed eventualmente rivalutate ai sensi dei successivi articoli 20 e 25 lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi di legge.

La liquidazione o il rimborso delle azioni assegnate al socio ai sensi del successivo articolo 20, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, per quanto compatibili, in caso di fallimento o estinzione del socio.

Art. 15 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto o gli altri aventi causa dovranno richiedere il rimborso delle azioni interamente liberate entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

**TITOLO IV
SOCI VOLONTARI**

Art. 16 - (Soci volontari)

Ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, possono essere ammessi come soci volontari le persone fisiche che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Società per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare un terzo del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere sotto alcuna forma attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) le azioni che intende sottoscrivere al momento dell'ammissione sono stabilite dall'Assemblea e sono comprese dal minimo stabilito dalla legge e un terzo di quelle sottoscritte per il socio ordinario;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 44 del presente statuto;
- g) l'indicazione delle motivazioni personali;
- h) quanto altro l'organo amministrativo riterrà opportuno conoscere ai fini dell'iscrizione.
- i) precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione nel libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con

la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi del precedente articolo 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Il socio volontario ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle deliberazioni relative alla approvazione del bilancio. Il socio speciale non può rappresentare altri soci quale delegato alle votazioni.

Il socio volontario non può essere eletto amministratore, se non nei limiti previsti nell'articolo 32 per i non soci.

I soci volontario non possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 2393 e 2393bis cod.civ., in tema di azione di responsabilità.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso, morte ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - (Soci Finanziatori)

- a) Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod.civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

- b) Imputazione del capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 60 (sessanta).

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 18.

Adriano Bianchi

Walter

Luca

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

- c) Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intende trasferire le azioni deve comunicare le generalità del proposto acquirente all'organo amministrativo, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ha la facoltà di informare il socio del mancato gradimento del soggetto proposto acquirente, indicandone contestualmente un altro gradito. In caso di silenzio da parte dell'organo amministrativo, una volta decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci.

Ai fini di quanto sopra stabilito, sono equiparati al trasferimento delle azioni la costituzione su di esse di diritti reali o personali di godimento che diano diritto al voto.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 comma 1 del codice civile.

- d) Modalità di emissione e diritti amministrativi

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria che deve stabilire l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod.civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 cod.civ.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 22, lettera e), ad esse spettante, e agli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

Ai soci finanziatori, ivi compresi quelli che siano anche soci cooperatori, spetta un voto ciascuno. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare, congiuntamente con i voti spettanti ai soci sovventori di cui al successivo articolo 18, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori e dei soci sovventori saranno condotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente

correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

- e) Diritti patrimoniali e recesso

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di emissione dei titoli. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci finanziatori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

Le remunerazioni delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite previsto per i dividendi della lettera a) dell'articolo 2414 cod.civ.

La delibera di ammissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra il capitale conferito dai soci finanziatori medesimi ed il patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod.civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta solo con un preavviso di dodici mesi. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti cod.civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva di sovrapprezzo.

Art. 18 (Soci sovventori)

- a) Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59

- b) Imputazione del capitale sociale

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 60 (sessanta).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

- c) Trasferibilità dei titoli

Sono valide, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente articolo 17, punto c).

- d) Modalità di emissione e diritti amministrativi

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione della assemblea dei soci che deve stabilire:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione;
- 2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci operatori sulle azioni emesse;
- 3) il termine minimo di durata del conferimento;
- 4) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- 5) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci operatori, spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare, congiuntamente con i voti spettanti ai soci finanziatori di cui al precedente articolo 17, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori e dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

- e) Diritti patrimoniali e recesso

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al

rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod.civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione della assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori

Art. 19 - (Soci di partecipazione)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque).

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- 2) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- 3) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- 2) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni, stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 20 - (Prestito sociale)

La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge 17 febbraio 1971 n. 127, della legge 27 febbraio 1985 n.49 e dell'art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VI RISTORNI

Articolo 21 - (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno, che rappresenta la remunerazione del vantaggio mutualistico, è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- la qualità della prestazione lavorativa dei soci;
- la quantità della prestazione lavorativa dei soci

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

- a. erogazione diretta;
- b. aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- c. emissione di obbligazioni;
- d. emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci con strumenti finanziari confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, falliti, estinti ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 23 (Caratteristiche delle azioni)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, neppure parzialmente.

E' autorizzato, alle condizioni di cui all'art. 2529 cod.civ., l'acquisto o il rimborso da parte degli amministratori delle azioni della Cooperativa.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per

l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 cod.civ., segnalate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

La contabilità deve essere gestita separando le attività di cui all'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91, da quelle esercitate ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 381/91. Gli Amministratori nella nota integrativa devono indicare separatamente i risultati delle due gestioni e dare notizia del rapporto dei lavoratori (soci e dipendenti) normodotati afferenti alla gestione di cui all'art. 1 lettera b) rispetto agli svantaggiati inseriti nella medesima gestione, che per legge non deve essere inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori normodotati (soci e dipendenti).

Art. 25 (Destinazione degli utili)

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci operatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Titolo V del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 22.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile ed al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale ed alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

TITOLO VIII DECISIONI DEI SOCI

Art. 26 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria delibera:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) l'approvazione dei regolamenti interni
- 3) l'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri;
- 4) l'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 5) previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperative, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 6) la nomina degli amministratori, il loro compenso e la struttura dell'organo amministrativo;
- 7) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, nonché la misura del loro compenso;
- 8) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 9) su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 27 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera:

1. le modifiche dello statuto;
2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
3. l'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, stabilendone gli importi ed i caratteri;
4. su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 28 - (Convocazione assemblee dei soci)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo allorché lo ritenga necessario o utile alla gestione della Cooperativa e, comunque, almeno una volta all'anno. L'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea quando ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti indicato nel libro dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima, della seconda o ulteriore convocazione, che devono essere fissate in un giorno diverso ma non oltre trenta giorni da quello della precedente. La convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda o ulteriore convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa per ogni singolo amministratore, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 - (Diritto di Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto senza deroghe, qualunque sia il tipo od il numero delle azioni.

I voti dei possessori di quelle tipologie di azioni che nel loro insieme non possono superare un limite di un terzo del totale dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea, saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto, che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 altri soci.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 cod.civ.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 31 - (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, che cura la redazione del verbale. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

TITOLO IX
ORGANI DI GOVERNO

Art. 32 - (Struttura dell'organo amministrativo)

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, anche soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente. Il presidente deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Art. 33 - (Durata in carica dell'organo amministrativo)

Gli amministratori restano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Art. 34 - (Cumulo delle cariche)

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 cod.civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'organo amministrativo della Cooperativa, ovvero della assemblea dei soci in caso di amministratore unico. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore della Cooperativa.

Art. 35 - (Cessazione dell'organo amministrativo)

La cessazione degli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire:

- per dimissioni;

- per scadenza del triennio o del periodo determinato dai soci, con effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito;
- per revoca dell'assemblea; se avviene senza giusta causa l'amministratore ha diritto al risarcimento del danno;
- per mancanza sopravvenuta della maggioranza degli amministratori
- per decadenza nei casi previsti dall'art. 2382 cod.civ.

Art. 36 - (Sostituzione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod.civ.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 37 - (Compenso dell'organo amministrativo)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche o di membri del comitato esecutivo, se nominato, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 38 - (Funzionamento dell'organo amministrativo)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente, o in

sua assenza del vice-presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 39 - (Compiti e poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

L'organo amministrativo oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto ha le seguenti competenze specifiche:

- a) documenta nella nota integrativa il rispetto della prevalenza;
- b) riferisce nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi mutualistici;
- c) predispone i regolamenti che disciplinano i rapporti tra la società ed i soci inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria;
- d) decide sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio, salvo quanto previsto dall'articolo 7 sul ricorso all'assemblea, ed illustra nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- e) acquista o rimborsa azioni della società, nel rispetto dell'art. 2529 cod.civ.;
- f) autorizza la cessione delle azioni dei soci possessori di strumenti finanziari;
- g) procede all'esclusione del socio nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;
- h) valuta e decide sulle domande di recesso;
- i) adempie nelle modificazioni dell'atto costitutivo a quanto previsto dall'art. 2436, terzo comma cod.civ.

Sono inoltre riservate alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2365, comma 2 cod.civ.:

- a. la fusione "semplificata" nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2505 ter ultimo comma cod.civ.;
- b. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c. l'aumento del capitale ai sensi dell'art. 2443 cod.civ.;
- d. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Art. 40 - (Delega di poteri dell'organo amministrativo)

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 comma 5 cod.civ., nonché i poteri in materia di

ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Art. 41 - (Rappresentanza della Cooperativa)

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio d'amministrazione. Può essere altresì conferita agli amministratori delegati, secondo le modalità stabilite dalla delibera di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente statuto è generale.

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.

Art. 42 - (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 cod. civ., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il collegio sindacale è costituito dai revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia previsti dall'art. 2397 comma 2 e dall'art. 2409-bis comma 3 cod. civ.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod.civ.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 cod.civ. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono intervenire alle adunanze delle assemblee dei soci, e possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 43 - (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci e salvo quanto stabilito dall'art. 2409-bis comma 2 cod.civ., da un revisore contabile o da una società di revisione.

Il revisore contabile o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies

cod.civ. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale (ove nominato):

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'assemblea nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che ha durata massima triennale e può essere rinnovato.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 44 - (Clausola arbitrale)

- Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi Sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. dlgs. n. 5/2003.
- Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina dell'Arbitro o degli Arbitri.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 - (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 46 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 25, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Alfredo Banti

Walter M.

Antonio Banti



[illegible]